

ALLEGATO 7

ISCRIZIONE IN CASO DI SOCIETÀ

Dal punto di vista formale abbiamo:

1. la società agricola deve avere come oggetto l'esercizio dell'apicoltura, dell'agricoltura e delle attività connesse. Tali attività sono individuate dall'art. 2135 del Codice civile e tra quest'ultime rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse. Secondo questo articolo, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". Nel caso dell'apicoltura quindi si tratta di esercitare la "conduzione degli alveari" e, quale attività connessa, la "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente provenienti dall'allevamento di animali" (n.d.r. api in questo caso).
2. La società deve obbligatoriamente avere come oggetto dell'attività l'esercizio dell'allevamento di api (detiene e conduce alveari).
3. Un ulteriore requisito, di carattere sostanziale, riguarda la equiparazione della impresa agricola alla figura dello IAP e questo requisito, come indicato da differenziate e specifiche normative, varia in base al modello societario prescelto: società di persone, società di capitali o di cooperative:

Nel caso di società **di persone-A** almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), mentre i rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero.

Nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice (s.a.s.) va specificato che almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale.

Nelle società **di capitali-B** deve possedere il requisito dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto almeno un amministratore.

Passando alle società **cooperative-C**, questa tipologia di società affinché possa essere classificata come IAP è richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di IAP o coltivatore diretto.

Enti, Associazioni o Consorzi che possono associare o meno anche altre Associazioni o Enti o che sono **Organizzazioni di produttori non possono iscriversi all'Albo**.

Va specificato che, secondo l'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società, (di capitali o cooperativa) per evitare quella che potrebbe essere la fittizia creazione di cariche amministrative al solo fine di ottenere la classificazione come IAP.

A prescindere dalla forma societaria, intestataria degli alveari registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) apistica, andrà specificato il nominativo del Responsabile dell'allevamento e andrà ufficialmente comunicato tramite PEC ad aa@pec.crea.gov.it qualsiasi variazione avvenga nell'assetto societario (statuto e ogni altra variazione societaria) nello stesso anno solare.